ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 64

Movimenti di animali vaccinati di specie sensibili dopo il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica

Su proposta dei servizi sanitari, l'autorita' sanitaria competente dispone il divieto di spedizione degli animali delle specie sensibili vaccinati contro l'afta epizootica dall'Italia verso altri Stati membri. I servizi veterinari delle aziende sanitarie possono derogare al divieto di cui al comma 1, in presenza e nel rispetto di disposizioni adottate in sede comunitaria limitatamente agli animali vaccinati delle specie sensibili tenuti nei giardini zoologici ed inclusi in un programma di conservazione della fauna selvatica o tenuti, a titolo di risorse genetiche di animali da allevamento, in fabbricati che risultano iscritti, da parte delle regioni e province autonome, nell'elenco dei centri di allevamento di animali indispensabili alla sopravvivenza della specie.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-64-movimenti-di-animali-vaccinati-di-specie-sensibili-dopo-il-ripristino/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it